

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 52/30/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il liquidatore della Wolking Gallarate Soc. Coop. a r.l. in liquidazione, quale rappresentante legale della società, impugnava avanti la Commissione Provinciale di Varese un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Gallarate e notificato in data 24 febbraio 2009, successivamente alla cancellazione della società avvenuta in data 18 febbraio 2008.

La Commissione, accogliendo la tesi della contribuente, riteneva il difetto di legittimazione passiva della società in quanto, ai sensi dell'art. 2495 c.c., al momento della notifica dell'accertamento, la stessa era già estinta, con la conseguenza, pertanto, che l'unica responsabilità patrimoniale sussistente era quella dei soci e del liquidatore alle condizioni previste dal codice.

L'Ufficio impugna la sentenza insistendo sulla responsabilità del liquidatore il quale aveva cancellato la società già nel corso della verifica fiscale, con conseguente responsabilità oggettiva del medesimo. Nel merito insisteva per la conferma dell'avviso di accertamento. La contribuente non si costituiva in giudizio.

MOTIVI

L'appello non merita accoglimento.

Ed, invero, oggetto del contendere è un avviso di accertamento emesso nei confronti della società e notificato in data 24 febbraio 2009, quando la stessa risultava essere stata cancellata dal registro delle imprese già dal 2008.

L'art. 2495, comma 2 c.c. prevede che: "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

Pertanto, in tema di società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo ex art 2495, comma 2, c.c., che ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, con la estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti.

Consegue che la pretesa creditoria di cui alla cartella non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo comunque al momento già estinto ai sensi dell'art. 2495 c.c..

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione conferma integralmente l'impugnata sentenza. Spese compensate.